



ACCORDO PROCEDIMENTALE

ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n.40
e degli artt.11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n.241

Per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati.

- VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per l'Amministrazione procedente di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- VISTO l'articolo 24 della Legge Regionale 22 agosto 1990 n.40, che prevede la possibilità di concludere accordi procedurali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
- VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- ATTESO CHE l'ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche innovative per l'occupazione;
- FATTO PROPRIO il principio ispiratore della Legge 26 luglio 1975 n.354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", per la quale l'impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione deve considerarsi strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento (artt.1 e 2);
- VISTO l'accordo che l'Agenzia regionale per il lavoro ha siglato in data 13.03.2015 con la Provincia di Cagliari (R.A.A. 10/2015), con l'obiettivo di promuovere politiche del lavoro rivolte a soggetti a rischio di esclusione sociale;
- RICHIAMATO il precedente Accordo Procedimentale di Collaborazione (R.A.A. 57/2015), stipulato in data 11.11.2015 tra l'Agenzia regionale per il lavoro (ora ASPAL) e il Tribunale di Cagliari per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di Soggetti in stato di Detenzione ammessi al lavoro esterno (ai sensi dell'art. 24 L.R. 22 agosto 1990, n. 241), per la cui attuazione l'Agenzia ha



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Tribunale di Cagliari

stanziato € 140.000,00, a valere sulle risorse finanziarie previste dal succitato Accordo con la Provincia di Cagliari;

- ACCERTATO** che è in fase di conclusione il progetto di cui al predetto accordo R.A.A. 57/2015 inerente la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione dei fascicoli processuali, custoditi nei locali del Tribunale presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, e realizzato mediante l'inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati;
- ATTESO** che è intenzione dell'ASPAL e del Tribunale di Cagliari proseguire con la positiva iniziativa di inserimento lavorativo mirante a favorire il processo di rieducazione, recupero e inserimento dei soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati, con il ricorso alle risorse finanziarie di cui al predetto accordo siglato con la Provincia di Cagliari (R.A.A. 10/2015) e disponibili nel Bilancio di previsione 2017-2019 dell'ASPAL;
- CONSIDERATO** che si rende necessario stipulare un nuovo accordo procedimentale con il Tribunale di Cagliari per dare continuità al progetto in argomento, proseguendo la positiva esperienza delle precedenti annualità, e garantire l'inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati, per le finalità soprarichiamate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926

nella persona del Direttore Generale Massimo Temussi

e

il Tribunale di Cagliari

con sede in Cagliari, in Piazza della Repubblica n.18, C.F. 80019410929

nella persona del Presidente Mauro Grandesso Silvestri

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.



ART. 2

Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati.

ART. 3

Obiettivo e Finalità Comuni

Gli obiettivi del presente accordo sono:

- rendere operativi il principio contenuto nell'art.1 della legge 354/75 per il quale il trattamento rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale dei detenuti, nonché quello contenuto nell'art. 20 della stessa legge che vede il lavoro come strumento per far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata in vista del suo reinserimento sociale;
- incentivare una maggiore consapevolezza nei detenuti della valenza sociale dell'attività lavorativa che andranno a svolgere, tenuto conto anche della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno.
- agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione dei fascicoli processuali, custoditi nei locali del Tribunale presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, da attuare ad opera di un soggetto Gestore, che si avvarrà del lavoro di soggetti in regime di detenzione ammessi al "lavoro all'esterno".

ART. 4

Impegno delle Parti

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

Il Tribunale di Cagliari si impegna a:

- fornire all'Agenzia i progetti personalizzati di inserimento lavorativo;
- individuare il soggetto Gestore delle attività progettuali in base a criteri di competenza e affidabilità, con successivo atto di designazione che sarà comunicato all'Agenzia;
- fornire tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo all'Agenzia relative al soggetto Gestore individuato per le assunzioni di cui al progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati;
- designare un funzionario responsabile dei rapporti con l'Agenzia e con il Gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare l'attività e di fornire all'Agenzia un'attestazione periodica di regolare esecuzione della prestazione, necessaria per la rendicontazione delle spese;
- Mettere a disposizione i locali adibiti alla lavorazione dei fascicoli e tutta l'attrezzatura hardware e software necessaria per la dematerializzazione, nonché a consegnare al responsabile del Gestore, attraverso il proprio personale, i fascicoli da scansionare e a ritirare quelli lavorati.



L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL di seguito Agenzia) si impegna a:

- verificare i progetti personalizzati di inserimento lavorativo trasmessi dal Tribunale;
- rimborsare al Soggetto Gestore indicato dal Tribunale le retribuzioni erogate a favore dei lavoratori impegnati nel progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati.

ART. 5

Modalità di Attuazione

Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di cui al successivo art.6 e in linea con l'iter sperimentato durante la realizzazione dei progetti oggetto degli accordi precedentemente firmati dalle parti.

ART. 6

Comitato Tecnico

È istituito un Comitato Tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari per permettere la programmazione operativa e l'implementazione delle attività oggetto del presente Accordo. Il Comitato viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso. La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell'ASPAL.

ART. 7

Risorse Finanziarie

Per l'attuazione del presente accordo verranno utilizzate risorse per un totale di € 140.000,00.

Le risorse saranno erogate dall'Agenzia, con periodicità mensile, a favore del soggetto Gestore, di cui al precedente art. 4, previa trasmissione di un progetto riepilogativo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel quale dovranno essere rendicontate le spese sostenute, corredato da una relazione sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti. Saranno ritenute ammissibili le spese per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione del Progetto.

I documenti amministrativi e contabili dovranno essere custoditi e conservati presso la sede del soggetto Gestore, a disposizione dell'Agenzia su apposita richiesta.

ART. 8

Durata e Controversie

Il presente Accordo ha validità fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art.7.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti del Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L.241/90.

Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Tribunale di Cagliari

ART. 9

Efficacia

Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro</p> <p>Il Direttore Generale Massimo Temussi</p> 	<p>Tribunale di Cagliari</p> <p>Il Presidente Mauro Grandesso Silvestri</p> 
--	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate